



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° _____ DEL _____**

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*). (1)

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Maleo descritte nell'Allegato 1) sono soggette a canone non ricognitorio (**successivamente denominato canone**).
- 2) Sono soggette al pagamento del canone anche le occupazioni permanenti realizzate al di fuori della sede stradale, ma effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale.
- 3) Sono, inoltre, soggette a canone le occupazioni permanenti dei tratti di strada, interni o esterni al centro abitato, per i quali il Comune di Maleo esercita la potestà autorizzatoria ai sensi del Codice della Strada e le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 5) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 6) Il canone è riscosso in aggiunta al canone di occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente in quanto le due entrate hanno una natura giuridica diversa.

ARTICOLO 3 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1) Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

(1) Estratto Articolo 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni:

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'Ente proprietario della strada.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone è dovuto al Comune di Maleo per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza da assoggettare a canone è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- 3) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.
- 4) Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui la Giunta Comunale non apporti modifiche alle tariffe si intendono confermate quelle approvate l'anno precedente.
- 5) La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite dall'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento è comunque aggiornata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ARTICOLO 5
PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un/dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
- 4) Per l'anno 2013 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro il 30/11/2013.
- 6) In caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando, contestualmente, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ARTICOLO 6
ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, ovvero in caso di occupazione abusiva, l'Ufficio competente alla gestione dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di accertamento, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata in caso il gestore ne sia provvisto.

2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3) Tutte le spese di accertamento e notifica sono poste a carico del soggetto obbligato al pagamento del canone.

4) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada (2), per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

- a) da € 25,00 a € 200,00 per il tardivo versamento;
- b) da € 50,00 a € 300,00 per il parziale pagamento;
- c) da € 100,00 a € 500,00 per l'omesso versamento.

5) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

6) In caso il soggetto obbligato al pagamento del canone effettui il versamento in ravvedimento operoso (ovvero prima dell'emissione dell'avviso d'accertamento di cui al comma 1) non si applicano le sanzioni previste dal comma 3). Affinché si possa concretizzare il ravvedimento operoso il soggetto obbligato al pagamento dovrà effettuare il pagamento con l'aggiunta degli interessi di cui al comma 5) ridotti del 30%.

2 Art. 20 Occupazione della sede stradale

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ARTICOLO 7 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del canone il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 8 **RIMBORSI**

1) I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

3) Il Funzionario che riceve l'istanza inoltrata ai sensi del presente articolo decide sulla richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale dell'Ente.

ARTICOLO 9

UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE DEL CANONE

1) L'Ufficio Comunale competente alla gestione del canone e all'emanazione di tutti gli atti ad esso connessi è individuato nell'Ufficio Tributi sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico comunale quale detentore della banca dati delle reti..

2) Gli altri Uffici Comunali che rilasciano per diversa competenza derivante da altre disposizioni regolamentari atti di concessione, autorizzazioni o stipulano convenzioni sono tenuti a trasmettere (entro 30 giorni) copia degli stessi all'Ufficio Polizia Locale.

ARTICOLO 10

REVISIONE GERARCHICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1) Contro gli avvisi di accertamento emessi dal Funzionario Responsabile ai sensi del precedente articolo 6) comma 1 è ammessa richiesta di revisione gerarchica da presentare entro 60 giorni dalla notifica al segretario Comunale.

2) Il Segretario Comunale decide sulla richiesta di revisione gerarchica entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza al Protocollo Generale dell'Ente.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti (in qualsiasi forma espressa) in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente Regolamento, entro i successivi sei mesi.

3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale adeguamento del Regolamento, si applicano tali nuove norme.

4) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1
al Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio

| |
|---|
| ELENCO DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CANONE |
|---|

TIPOLOGIE

Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas, energia elettrica e acqua potabile;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, telegrafiche, linee dati e simili;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette d'ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico con riferimento alle condutture di cui alle lettere a) e b);
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualunque materiale;
- e) Tralicci di elettrodotto.

a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica
€ /m (metro lineare) **1,00**

b) Condotture sotterranee , relative a linee telefoniche sotterranee, linee dati e simili
€ /m (metro lineare) **2,00**

c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.
€ /m² (metro quadrato) **20,00**

d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualunque materiale
€ cadauno **20,00**

e) Tralicci di elettrodotto.
€ cadauno **250,00**